



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 17/04/2012

Ns. Prot. n. 727

Al Sig. Sindaco
del Comune di Martinsicuro
Avv. Abramo Di Salvatore
PEC protocollo.martinsicuro@pec.it

Al Responsabile dell'Area III
del Comune di Martinsicuro
Arch. Paola De Fulgentiis
PEC protocollo.martinsicuro@pec.it

Al Capogruppo del PD
del Comune di Martinsicuro
Consigliere Mauro Paci
e-mail mauropaci54@gmail.com

Rileviamo in data 13 aprile la missiva a firma del capogruppo del PD del comune di Martinsicuro che si allega alla presente insieme alla delibera di giunta n. 31/2012.

Nel merito un parere sereno può essere espresso solo conoscendo pienamente gli atti di gara e, soprattutto, la convenzione/contratto in atto.

In ogni caso il disposto normativo attuale rappresenta anche il caso di decesso del mandatario, pur riferendo di imprenditore individuale e pertanto stante i contenuti di cui all'art 3 del D.Lgs 163/2006 e smi non dovrebbe interessare un prestatore di servizi.

In effetti l'art 3 comma 22 definisce: 22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi. E' quindi evidente che il normatore abbia individuato distinte categorie di operatori economici distinguendo l'imprenditore (anche individuale) dal prestatore servizi come sembra essere il caso in esame, il tutto con evidenza che un professionista non è un imprenditore ma un soggetto con prestazione intellettuale.

Precisato quanto sopra il problema non è di facile soluzione in quanto pur non essendo totalmente applicabile il disposto combinato degli art 3 comma 22/art 37 comma 11 e 12, è necessario rientrare sempre nel principio generale dell'azione amministrativa dello stato ed in particolare nell'efficienza ed economicità della procedura purché non in contrasto con le norme di equità, concorrenza e di massima partecipazione.


Fatti salvi maggiori approfondimenti da parte dell'ufficio legale il parere dello Scrivente è che possa trovare applicazione il principio di analogia sulla base di una interpretazione dinamica e non statica del Codice che trova fondamento, nel caso in esame nell'art 37 comma 15-16/17 nel quale il normatore precisa il rapporto non esclusivo con il mandatario in termini di responsabilità atteso che i mandanti conservano autonomia ai fini della gestione e pertanto rimangono a, a tutti gli effetti, titolari del rapporto in essere e quindi possessori del diritto di espletare il servizio ancorché monchi di una figura che riduce l'entità ma non la sostanza dell'obiettivo primario.

In sintesi il RTP è attivo anche se manca una componente: il MANDATARIO.

In effetti il decesso è causa imprevista e pertanto attivazione di procedura straordinaria.

Inoltre il rapporto instaurato ha già determinato concretezza per cui l'interruzione sic et simpliciter determina un aumento di costo e di alterazione programmatica in contrasto con i principi di continuità ed economicità dell'azione del Comune di MARTINSICURO.

Per quanto sopra, in mancanza di diversa conoscenza documentale, si ritiene che il procedimento, pur non perfettamente ortodosso, sia ammissibile nel rispetto dei principi cardine dell'azione amministrativa degli Enti locali e che lo stesso doveva essere prodotto dal Responsabile dell'area III anziché essere demandato alla giunta.



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marozzi)